

Informazioni importanti
per gli **utilizzatori a valle**
di prodotti chimici con base nell'UE¹

2010 – È tempo di riclassificare i prodotti chimici!

In quanto utilizzatori a valle, siete tenuti a classificare, etichettare e imballare le sostanze e le miscele chimiche che immettete sul mercato dei paesi dell'UE, in conformità con il nuovo Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (CLP).

Ai sensi del Regolamento CLP siete considerati utilizzatori a valle se siete:

- un **formulatore** di miscele, vale a dire se utilizzate sostanze e miscele che vi vengono fornite per la formulazione di altri prodotti che immettete sul mercato, ad esempio adesivi, prodotti per la pulizia, vernici, oli per motori;
- un **riempitore** che trasferisce da un contenitore o imballaggio a un altro sostanze o miscele che gli sono state fornite;
- un **reimportatore** che usufruisce dell'esenzione dalla registrazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del Regolamento REACH.



¹ Il riferimento all'UE nel presente dépliant comprende anche Islanda, Norvegia e Liechtenstein.



Quando è necessario eseguire la classificazione in conformità con il Regolamento CLP?

A partire dal **1° dicembre 2010** le **sostanze** immesse sul mercato devono essere necessariamente classificate, etichettate e imballate in conformità dei criteri del Regolamento CLP. La classificazione delle sostanze secondo le norme della direttiva sulle sostanze pericolose continuerà ad avere corso fino al 1° giugno 2015. Sia la classificazione ai sensi del Regolamento CLP che quella ai sensi della direttiva sulle sostanze pericolose devono essere menzionate nelle schede di dati di sicurezza.

A partire dal **1° giugno 2015** le **miscele** immesse sul mercato devono essere necessariamente classificate in conformità dei criteri del Regolamento CLP.

Come si esegue una classificazione in conformità del Regolamento CLP?

È possibile stabilire una classificazione di una sostanza o di una miscela ai sensi del Regolamento CLP attraverso tre potenziali percorsi:

1. se disponete di dati relativi alle proprietà delle sostanze e delle miscele che intendete immettere sul mercato è necessario che le classificate secondo i criteri di classificazione stabiliti nel Regolamento CLP.
2. Se non disponete di alcun dato che vi consenta di classificare le sostanze e le miscele ai sensi del titolo della classificazione di pericolo del Regolamento CLP, ma avete già provveduto alla loro classificazione secondo quanto previsto nella precedente normativa, potete utilizzare le tabelle di conversione presenti nell'allegato VII al Regolamento CLP oppure i relativi orientamenti per la classificazione e l'etichettatura presenti nella *Guida all'applicazione dei criteri del Regolamento CLP*.
3. Potete adottare anche le classificazioni a norma del Regolamento CLP derivate dalla vostra fornitura a condizione che non venga cambiata la composizione della sostanza o miscela acquistata presso il fornitore.

Chi è tenuto a notificare?

Sono tenuti a effettuare la notifica esclusivamente i fabbricanti di sostanze e gli importatori di sostanze e miscele, posto che intendano immettere i propri prodotti chimici sul mercato dell'UE.

Come ci si prepara alla notifica?

- **Identificate** all'interno della vostra società quale sarà la persona responsabile della conformità al Regolamento CLP.
- **Create un elenco** di tutte le sostanze e miscele che immettete sul mercato.
- **Raccogliete** tutte le **informazioni** disponibili sulle proprietà pericolose delle sostanze e miscele che intendete immettere sul mercato.
- **Eseguite le prime azioni preparatorie**, ad esempio provvedete alla formazione del vostro personale relativamente al Regolamento CLP e aggiornate il vostro software d'autore multimediale per la scheda di dati di sicurezza.

A chi rivolgersi per ulteriori informazioni?

Nel sito web dell'ECHA è presente una sezione specifica dedicata al Regolamento CLP.

http://echa.europa.eu/clp_it.asp

In questa sezione troverete informazioni generali sul Regolamento CLP e i link:

- alla **Guida introduttiva** al Regolamento CLP
- alla **Guida** all'applicazione dei criteri del Regolamento CLP
- alle **Domande frequenti (FAQ)** che offrono chiarimenti su questioni relative all'applicazione pratica del Regolamento CLP
- agli **strumenti informatici** per le procedure pertinenti nell'ambito del Regolamento CLP e ai manuali/informazioni su come utilizzarli.

Per qualunque ulteriore dubbio, potete anche rivolgervi a:

- il/i vostro/i **fornitore/i** per domande in merito a sostanze, miscele o articoli specifici;
- la vostra **associazione commerciale o industriale** per questioni specifiche del settore;
- il vostro **helpdesk nazionale** per domande sulla conformità al Regolamento CLP.

Gli helpdesk nazionali presenti in tutti gli Stati membri dell'UE vi forniranno assistenza nella lingua locale. I relativi dettagli di contatto sono disponibili all'indirizzo:

http://echa.europa.eu/help/nationalhelp_it.asp

La notifica di sostanze immesse sul mercato in data 1° dicembre 2010 deve avvenire entro il 3 gennaio 2011. L'ECHA raccomanda tuttavia di presentare una notifica prima del 24 dicembre 2010.